

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015

Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015

Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015